

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2704

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BESSO CORDERO, DEL TURCO,  
BALDINI, BOSI, CÒ, ERROI, FALOMI, BORNACIN,  
FIRRARELLO e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1997

---

Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d’arte  
negli edifici pubblici

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'arte pubblica, oltre ad essere testimonianza del nostro tempo, è anche forma di futuro possibile, patrimonio comune che qualifica il nostro vivere civile.

In un momento storico, di grande difficoltà economica, ma anche di grande slancio propositivo, quale era il dopoguerra, il Parlamento dell'Italia avviata la ricostruzione approvava la legge 29 luglio 1949, n. 717.

Il testo, riprendendo una precedente proposta di Bottai, imponeva per le costruzioni di nuovi edifici pubblici o la loro ricostruzione per danni di guerra, di destinarvi per la decorazione una quota non inferiore al 2 per cento della spesa globale delle costruzioni.

Modificata nel 1960, con la legge 3 marzo 1960, n. 237, con l'estensione dell'obbligo ai comuni, province e regioni, la legge del 1949 è stata con gli anni progressivamente disattesa, con una incomprensibile, quanto ingiustificata accettazione di questa situazione da parte dello Stato medesimo.

Questo nonostante il fatto che la legge sia estremamente precisa in sede di collaudo nel responsabilizzare il progettista, stabilendo anzi la non collaudabilità dell'edificio, là dove non si sia ottemperato.

Nel 1975, con la legge 5 agosto 1975, n. 412, veniva poi ulteriormente ridotta la sua applicazione, abrogandone l'obbligatorietà per l'edilizia scolastica.

Rivitalizzare il patrimonio contemporaneo d'arte deve diventare, dunque, un imperativo morale per la fruizione di cultura artistica oltre che un dovere pubblico.

La soluzione va ricercata nella necessità che la legge vigente venga modificata con norme ed indicazioni più confacenti al momento storico, ed in grado di ottimizzare

questo impegno economico in fonte di rilancio artistico.

Dal vecchio dettato legislativo va rimosso il concetto, ormai largamente superato, di «abbellimento» artistico dell'architettura, sostituendolo con modalità che favoriscano una maggiore varietà di interventi.

Questi dovranno consentire l'acquisto e l'ordinazione di opere d'arte che, superato il concetto meramente decorativo, per loro stessa qualità e ideazione, ben si armonizzino con la costruzione stessa.

Altri Paesi europei lo hanno già fatto o lo stanno facendo, allargando i confini di una riqualificazione di spazi urbani investendo in arte.

La semplificazione delle norme concorsuali, la riduzione dei componenti le giurie, una seria determinazione delle tempistiche concorsuali, non dovranno comunque essere disgiunte da una forte sensibilizzazione dei progettisti e degli enti che dovranno applicare queste nuove indicazioni.

Si è assistito, in passato a concorsi che venivano conclusi, nonostante la scadente qualità delle opere presentate, per evitare agli enti il problema di dover ribadire il tutto, oppure là dove le scelte erano forse più rigorose, vedere i concorsi protrarsi per anni.

La composizione della commissione giudicatrice, che ancora oggi è nominata attraverso un complicato sistema burocratico dal centralismo statale, non consente di concludere rapidamente i concorsi.

Un primo passo verso una regolamentazione legislativa in tal senso è stato fatto dagli adeguamenti previsti all'articolo 4 della *legge omnibus* del ministro Veltroni (atto Senato n. 2644, attualmente in corso di esame).

L'attualizzazione degli importi da mettere a concorso e la concessione di un massimo di trenta giorni per la nomina delle commissioni hanno segnato da un lato la validità del principio di legge e dall'altro sottolineato l'esigenza di forti modifiche.

La trasformazione in atto del sistema economico da società industriale a società dell'informazione, il peso nascente delle funzioni culturali di ricerca e le stesse esigenze pratiche del nostro Paese, in crisi di deindustrializzazione che si è trasformata in emergenza occupazionale, consigliano poi, di prestare maggior attenzione alle risorse economiche del patrimonio artistico ed ambientale.

Il bene cultura, il patrimonio artistico esistente e quello che con questo disegno di legge si vuole incrementare, potrà alimentare nuovi segmenti di investimento e occupazione.

È con lungimiranza che si vuole riscrivere un dettato di legge che rivisto ed adeguato alle attuali esigenze potrebbe offrire, oltre che incentivazione creativa agli artisti stessi, una forma di tutela e conservazione per quei mestieri e lavorazioni specialistiche che nell'arte trovano applicazione.

L'estensione agli edifici storici, ove sarà consentito utilizzare lo stanziamento previsto, o parte di questo, per il restauro strutturale e di finitura o arredo, amplierà la par-

tecipazione di manodopera qualificata nei vari settori del restauro conservativo e integrativo.

Un maggior coinvolgimento nell'applicazione della legge dovrà essere richiesto alle regioni, le quali dovranno dotarsi di una commissione consultiva mista, composta da artisti, da esponenti dell'amministrazione e da tecnici che, oltre a fornire indicazioni e suggerimenti per quanto afferisce alla stesura dei bandi, dia consulenza sui valori delle opere da mettere a concorso per evitare sperequazioni o madornali errori di calcolo come a volte capita attualmente.

Le funzioni di questa commissione saranno meglio determinate dalle regioni stesse: esse potranno, in particolare, operare un monitoraggio su quanto dovrà essere messo a concorso, fungendo da centro raccolta dati e schedatura di quanto eseguito, in coordinamento con le locali Soprintendenze ai beni culturali e ambientali ed ai provveditori regionali alle opere pubbliche.

Infine, le modifiche previste daranno alle regioni maggiori competenze e maggiore autonomia gestionale, nella salvaguardia di realtà e produzioni artistiche locali.

Concludendo, si auspica che con le necessarie modifiche sopra indicate corrisponda un maggior controllo da parte di tutte le amministrazioni pubbliche sulla reale applicazione di questa legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni od alla radicale ristrutturazione di edifici pubblici, devono destinare all'acquisto o all'ordinazione di opere d'arte contemporanea, che per qualità ed interesse ben si integrino con la costruzione e gli spazi ad essa inerenti, una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista, per le richiamate costruzioni e ristrutturazioni, dal progetto. Quando tale spesa totale della costruzione superi i 50 miliardi di lire, sull'eccedenza si dovrà calcolare una ulteriore quota di riserva dello 0,50 per cento, che andrà a sommarsi al già previsto 2 per cento.

2. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinate ad uso industriale, nonchè gli edifici a qualsiasi uso destinati che importino una spesa totale di costruzione inferiore a lire 500 milioni. Sono invece soggette all'obbligo medesimo le opere di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica.

3. I progettisti dovranno indicare negli elaborati progettuali gli spazi destinati ad accogliere le opere d'arte come sopra finanziate, tenendo conto che le stesse dovranno integrarsi con l'architettura ed il contesto ambientale progettati.

4. I progettisti potranno altresì presentare, contestualmente al progetto architettonico, progetti di opere d'arte integrate allo stesso e determinate in sede collaborativa da artisti a tale scopo prescelti.

5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti separati ed in fasi temporali suc-

cessive, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

6. Ai fini dell'applicazione della riserva del 2 per cento non verranno computati costi previsti nei progetti per le opere di decorazione generale.

7. Nel caso di ricostruzioni o ristrutturazioni di edifici storici o sottoposti a vincoli delle belle arti, le quote riservatarie comunque obbligatorie potranno essere utilizzate anche per opere di restauro di parti fisse o mobili degli edifici restaurati.

#### Art. 2.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso il loro assessorato competente in materia di beni culturali due distinti elenchi di almeno venti artisti e di altrettanti critici e storici dell'arte operanti in Italia, di comprovata professionalità e notorietà da aggiornare annualmente, al quale gli enti e le pubbliche amministrazioni, cui è fatto obbligo di riserva ai sensi dell'articolo 1, accedono per la nomina dei membri di tutte le commissioni previsti dalla presente legge. Le modalità di selezione per le iscrizioni agli elenchi verranno stabilite con regolamento regionale, sentite le associazioni degli artisti, dei critici e storici dell'arte e dei sindacati degli artisti localmente più rappresentativi.

#### Art. 3.

1. Per l'acquisto o l'ordinazione di opere d'arte riguardanti interventi di costruzione e ristrutturazione di importo fino ad 1,5 miliardi di lire, la scelta degli artisti è effettuata sulla base di un concorso riservato ad artisti che operano prevalentemente nella regione. Gli inviti e l'aggiudicazione degli incarichi sono effettuati a cura di una commissione unica composta da:

a) un rappresentante dell'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa con funzione di presidente;

b) il progettista o uno dei progettisti dell'opera da costruire o ristrutturare;

c) un artista ed un critico o storico dell'arte designati dalla amministrazione sul cui bilancio grava la spesa tra quelli accreditati sulla base degli elenchi istituiti presso l'assessorato competente in materia di beni culturali della regione ove viene espletato il concorso, con criteri che comunque garantiscano la rotazione e l'avvicendamento degli incarichi e la trasparenza delle designazioni.

#### Art. 4.

1. Per l'acquisto o l'ordinazione di opere d'arte riguardanti interventi di costruzione e ristrutturazione di importo superiore a 1,5 miliardi di lire e inferiore a 50 miliardi di lire la scelta degli artisti sarà effettuata mediante concorso nazionale o internazionale, se ad esso è applicabile la normativa comunitaria, a turno unico da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, 2° parte - Concorsi, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e come prescritto dalle norme comunitarie.

#### Art. 5.

1. Per l'acquisto o l'ordinazione di opere d'arte riguardanti interventi di costruzione o ristrutturazione di importo superiore a 50 miliardi e per singole opere d'arte di importo superiore ai 500 milioni di lire, la scelta degli artisti è effettuata sulla base di un concorso nazionale o internazionale, se ad esso è applicabile la normativa comunitaria, a doppio turno da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* 2° parte - Concorsi e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e quattro quotidiani a diffusione estera, nel rispetto delle normative comunitarie.

2. Il primo turno, aperto a tutti, riguarda la selezione preliminare e la scelta degli artisti cui riservare il diritto di partecipazione e può svolgersi attraverso la presentazione

di *dossier* professionali; il secondo turno porta all'assegnazione dell'incarico vero e proprio.

3. L'Amministrazione può attingere fino al 5 per cento delle somme relative alla riserva per il rimborso delle spese di concorso nonché delle spese per gli artisti partecipanti alla seconda ed ultima fase e per l'eventuale acquisto degli elaborati prodotti.

#### Art. 6.

1. Per i casi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la commissione giudicatrice per le selezioni dei partecipanti e dei vincitori è composta:

a) da due rappresentanti dell'Amministrazione nel cui bilancio grava la spesa, tra i quali è eletto il presidente e dei quali almeno uno deve essere artista o critico o storico dell'arte;

b) da un rappresentante della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, competente per materia e territorio;

c) dal progettista o uno dei progettisti dell'opera principale;

d) da due artisti e da un critico o storico dell'arte nominati dalla stessa Amministrazione e scelti dagli elenchi istituiti presso la regione, a norma dell'articolo 2, con criteri che garantiscono la rotazione, l'avvicendamento e la trasparenza degli incarichi.

2. Per il caso di cui al comma 4 dell'articolo 1, gli artisti sono prescelti attraverso la presentazione di *dossier* professionali dalla commissione giudicatrice nominata per il concorso nella fase di progettazione architettonica.

3. Le commissioni giudicatrici sono convocate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli elaborati o dei *dossier* da esaminare e concludono l'esame degli stessi e le compilazioni della graduatoria degli artisti selezionati entro novanta giorni dalla prima convocazione.

4. Le spese per la corresponsione dei compensi ai membri della commissione giudicante e le spese di pubblicazione del bando e quanto altro attiene alle spese correnti richieste gravano sulle spese generali dell'intervento realizzato e sono soggette ai vincoli previsti dalla normativa vigente per gli appalti - concorso.

#### Art. 7.

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono presso l'assessorato competente in materia di beni culturali, una commissione consultiva con lo scopo di proporre un idoneo e congruo utilizzo dei fondi per gli investimenti da finanziare con la riserva imposta dalla presente legge. La commissione dovrà indicare criteri e requisiti per lo svolgimento dei concorsi che saranno banditi.

2. La commissione consultiva è composta dall'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato, dall'ingegnere capo del servizio lavori pubblici o suo delegato, e da due artisti e un critico o storico dell'arte scelti dall'Amministrazione regionale con incarico biennale.

3. I compensi per i componenti della commissione consultiva gravano sul bilancio della regione che la istituisce. I poteri e le modalità di funzionamento della commissione nonché l'entità dei compensi dei suoi membri sono fissati con regolamento regionale.

#### Art. 8.

1. In sede di collaudo delle opere principali relative alle costruzioni, e alle ricostruzioni il collaudatore accerta e verifica sotto la sua personale responsabilità l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1. In caso di mancata applicazione del disposto di cui al comma 1 le opere principali realizzate sono dichiarate non collauda-



bili fino a quando gli obblighi stessi non risultino regolarmente osservati.

#### Art. 9.

1. Sui corrispettivi da liquidarsi agli artisti esecutori ad avvenuto regolare collaudo, è trattenuto il 2 per cento da devolvere a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

2. Il versamento a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti è effettuato direttamente dall'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa di costruzione o ristrutturazione.

#### Art. 10.

1. Gli assessorati regionali competenti in materia di beni culturali, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, redigono il relativo regolamento di attuazione, ai fini della trasparenza e piena applicazione della medesima.

#### Art. 11.

1. Sono abrogate la legge 29 luglio 1949, n. 717, la legge 3 marzo 1960, n. 237, e l'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





